

ERRATA CORRIGE

A causa di un disguido tecnico in sede di correzione di bozze, a pagina 87 è stato erroneamente inserito il testo di una precedente versione provvisoria del libro.

Il testo corretto di tale pagina è quindi quello qui riportato.

Si chiede scusa ai lettori.

P.P.

“...**temporale e le modalità di funzionamento delle riunioni**, da svolgersi presso la sede del Ministero della salute, al cui personale (non più appositamente assegnato) compete occuparsi delle relative funzioni di segreteria.

Con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 151/2015 e, in particolare, prendendo di nuovo esplicitamente in considerazione il Comitato, il legislatore pare aver inteso rivitalizzarlo e soprattutto restituirgli pienamente quell'autonoma individualità che si era notevolmente appannata in forza del suo più che discutibile coinvolgimento nell'operazione di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero della salute posta in essere dal d.P.R. n. 44/2013, mediante la quale le funzioni del Comitato erano state trasferite al Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

La rivisitazione operata dal d.lgs. n. 151/2015 dissipa ogni dubbio sulla **strategica centralità** assegnata al Comitato nazionale dal d.lgs. n. 81/2008 e sgombra anche il campo dalle incertezze sulla stessa ragion d'essere del suo ruolo e della sua esistenza, al di là del fatto che le sue funzioni fossero svolte o meno nell'ambito del citato Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute. Incertezze alimentate anche da quelle proposte di sostituire il Comitato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 81/2008 con una specifica agenzia dotata di personalità giuridica ed ampia autonomia funzionale, che erano state autorevolmente avanzate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”.

Per quanto riguarda più specificamente la modifica del co. 5 dell'art. 5 del d.lgs. n. 81/2008 da parte del d.lgs. n. 151/2015, essa non soltanto limita il contenuto del regolamento interno, di cui il Comitato dovrà dotarsi, esclusivamente alle modalità di funzionamento e alla cadenza temporale delle riunioni, ma, come già segnalato, prevede anche che le funzioni di segreteria non siano più svolte da personale ministeriale “appositamente assegnato”, bensì più genericamente da personale del Ministero della salute. A tale proposito si può osservare che quest'ultima più generica previsione – strettamente connessa ad esigenze meramente strumentali e di supporto – non appare comunque in grado di avallare interpretazioni volte ad accreditare l'ipotesi secondo cui il Comitato possa continuare ad operare sotto la forma di quell'articolazione interna al Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute che corrispondeva alla Sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Sezione “n”).

D'altronde, proprio in conseguenza delle modifiche apportate dall'art. 20 del d.lgs. n. 151/2015, ancorché all'incirca un anno dopo il loro avvento, tale Sezione ha cessato definitivamente di operare.